

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore TANUCCI NANNINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 FEBBRAIO 1971

Modifiche alle norme per il conferimento della medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 8 novembre 1956, n. 1327, furono sancite alcune norme per la valutazione di benefici aggiuntivi ai fini della concessione della medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare.

Esse però si sono rivelate sempre più insufficienti col trascorrere degli anni, per far conseguire la più ambita decorazione a ufficiali e sottufficiali che hanno speso gran parte della loro vita nel servizio militare, e ciò perchè ben pochi riescono a raggiungere, nonostante i suddetti benefici aggiuntivi, i cinquanta anni richiesti per ottenere la concessione della medaglia Mauriziana.

Non è esagerato affermare che ormai la legge di cui sopra è diventata quasi inoperante.

A creare tale situazione hanno contribuito i seguenti motivi:

il periodo del comando di reparto o dell'incarico equipollente è ridotto, per ragioni organiche, a quello prescritto dalla legge sull'avanzamento (due anni nei gradi inferiori e un anno nei gradi superiori), data l'attuale organizzazione delle Forze armate e data la necessità di porre tutti gli

ufficiali in condizioni di poter essere valutati per i successivi avanzamenti, mentre in passato il maggior numero di unità esistenti consentiva di esercitare il comando di reparto per parecchi anni. Ne consegue che il beneficio previsto dalle suddette norme di considerare valido il 25 per cento del periodo di comando risulta molto esiguo e non incide sensibilmente nel computo del servizio ai fini della concessione dell'alta onorificenza;

nella citata legge non si è tenuto conto del servizio prestato presso le truppe impiegate nei cicli di operazioni di grande polizia coloniale, mentre, come è noto, dette operazioni erano considerate come vere e proprie operazioni di guerra e davano luogo alla concessione delle ricompense al valor militare nonchè delle pensioni di guerra per ferite o infermità riportate durante le azioni belliche;

per una interpretazione restrittiva delle norme anzidette il Ministero della difesa non ha consentito finora il cumulo del beneficio riguardante le campagne di guerra (un anno per ogni campagna) col 25 per cento del periodo di comando esercitato in guerra;

non si è tenuto conto del periodo trascorso in luogo di cura o in aspettativa per ferite, mutilazioni o infermità contratte per cause di guerra o di servizio, mentre sarebbe stato equo riconoscere come valido almeno una metà di tale periodo.

Allo scopo di ovviare agli inconvenienti che ne sono seguiti, si è ritenuto opportuno predisporre l'unito disegno di legge.

Con l'articolo 1 si propone di sostituire l'intero articolo 4 della legge 8 novembre 1956, n. 1327, in parte per modificarlo e in parte per stabilire nuovi benefici aggiuntivi per la valutazione del servizio militare ai fini della concessione della medaglia Mauriziana.

In particolare si stabilisce con esso che i periodi di comando di reparto o incarico equipollente siano valutati per il 50 per cento del totale invece del 25 per cento e che la stessa valutazione del 50 per cento sia fatta per i periodi di servizio di stato maggiore prestato dagli ufficiali nei comandi, nonchè per l'effettivo servizio di pilotaggio per i piloti e piloti-osservatori dell'Esercito e della Marina e per gli ufficiali naviganti dei dirigibili e degli aerostati e per il personale specializzato dell'Aeronautica con obbligo di volo, e per il periodo trascorso in luoghi di cura o in aspettativa, per ferite o mutilazioni o infermità contratte per cause di guerra o di servizio.

Con lo stesso articolo 1 si propone inoltre di considerare come valido l'effettivo servizio prestato nei cicli di operazioni di grande polizia coloniale.

Con l'articolo 2 si propone di computare valido per il 50 per cento il periodo di otto anni trascorso nella posizione ausiliaria o nella riserva dopo il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età.

Tale beneficio sembra più che giustificato se si considera che, in base all'articolo 55 della legge n. 113 del 10 aprile 1954 sullo stato degli ufficiali, durante il periodo di ausiliaria gli ufficiali restano a disposizione del Governo, per essere eventualmente chiamati a prestare servizio, e non possono assumere impieghi, nè rivestire cariche di amministratore, consigliere, sindaco o altre consimili, o assumere incarichi, retribuiti

o non, presso imprese commerciali, industriali o di credito che hanno rapporti contrattuali con l'Amministrazione statale. E in base all'articolo 69 della stessa legge il suddetto periodo è computato per intero agli effetti della pensione come servizio, e in base infine alla legge n. 417 del 25 maggio 1962 lo stesso periodo è valido anche ai fini dello stipendio pensionistico da conteggiare alla data di cessazione dell'ausiliaria.

La posizione dell'ufficiale in ausiliaria può cioè ritenersi, come è stato anche riconosciuto in varie sentenze e decisioni della Corte dei conti e del Consiglio di Stato, quasi di servizio, e sembra quindi logico che il periodo in essa trascorso sia computato almeno per metà ai fini della concessione della medaglia Mauriziana.

Con lo stesso articolo 2 si propone di estendere tale beneficio, per ragioni di equità agli ufficiali e ai sottufficiali che a causa di ferite, mutilazioni o infermità di guerra o di servizio siano stati o saranno collocati direttamente dal servizio permanente effettivo nel ruolo d'onore o in congedo assoluto con pensione di guerra o privilegiata.

Con l'articolo 3 si propone di consentire il cumulo delle campagne di guerra con il periodo di comando o incarico equipollente esercitato in guerra, e ciò allo scopo di giustamente differenziare coloro che hanno comandato il reparto in zona di operazioni a diretto contatto con il nemico, da quelli che, pure essendo stati in zona di operazioni ed avendo ottenuto la concessione delle campagne di guerra erano dislocati per ragioni di impiego a notevole distanza dal nemico (ospedaletti da campo, sezioni di sussistenza, eccetera).

Infine con l'articolo 4 si propone di dare facoltà al Ministro della difesa di determinare, con suo decreto, gli incarichi che devono essere ritenuti equipollenti ai sensi dell'articolo 1, ai fini della concessione della medaglia Mauriziana.

L'onere finanziario rientra largamente nelle 800.000 lire annue previste dall'articolo 3 della legge 8 novembre 1956, n. 1327, dato che il numero delle concessioni annuali risulterà pur sempre esiguo, nonostante i nuovi benefici proposti.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'articolo 4 della legge 8 novembre 1956, n. 1327, è sostituito dal seguente:

« Per il computo degli anni di servizio sono validi:

a) per il 50 per cento del totale l'effettivo servizio di pilotaggio per i piloti e piloti-osservatori dell'Esercito e della Marina e per gli ufficiali naviganti dei dirigibili ed aerostati e per il personale specializzato dell'Aeronautica con obbligo di volo;

b) per il 50 per cento del totale il comando di reparto o incarico equipollente per gli ufficiali e sottufficiali delle Forze e Corpi armati, il servizio di stato maggiore prestato nei comandi, nonchè quello trascorso in luoghi di cura o in aspettativa per ferite o infermità contratte per cause di guerra o di servizio;

c) per la durata effettiva, il periodo trascorso, in servizio presso le truppe impiegate nei cicli di operazioni di grande polizia nelle ex colonie;

d) i corsi universitari per tutti gli ufficiali delle Forze armate per i quali è richiesto il possesso del diploma di laurea ai fini del reclutamento e il corso superiore di teologia per i cappellani militari;

e) l'effettivo servizio di richiamato o di trattenuto anche senza assegni ».

Art. 2.

È valido per il 50 per cento del totale il periodo trascorso in posizione ausiliaria o di riserva. Tale beneficio è concesso, nella misura di quattro anni, anche agli ufficiali e ai sottufficiali che a causa di ferite, mutilazioni o infermità di guerra o di servizio siano stati o saranno collocati direttamente dal servizio permanente effettivo nel ruolo d'onore o in congedo assoluto con pensione di guerra o privilegiata.

Art. 3.

È consentito il cumulo del beneficio riguardante le campagne di guerra con quello riguardante il periodo di comando di reparto o incarico equipollente esercitato in guerra.

Art. 4.

È data facoltà al Ministro della difesa di determinare, con suo decreto, gli incarichi che devono essere ritenuti equipollenti ai sensi dell'articolo 1 ai fini della concessione della medaglia Mauriziana.